

GEN. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 158 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 16 NOVEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA - ATTO DI
CITAZIONE DELLA “F.LLI LOMBARDI & C. PREFABRICATI S.P.A.” IN
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, PER RICONOSCIMENTO E
LIQUIDAZIONE CREDITO RIVENIENTE DA CONTRATTO DI APPALTO
AFFERENTE COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE SU PROV.LE
MOLFETTA-BITONTO.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 17 novembre 2005 al 02 dicembre 2005.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- e)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

Con atto di citazione notificato a questo Ente in data 26.07.2005, prot. n. 79, proposto – a cura dell'Avv. Carlo Mariani – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, la Ditta F.lli Lombardi & C. – Prefabbricati S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Liquidatori dott.ri Giorgio Cumin e Dario Brambilla c/ il Comune di Molfetta ha vantato un credito rinveniente da contratti di appalto stipulati inter partes in data 02.12.1988 (rep. n. 3888), in data 17.12.1990 (rep. n. 4384) e in data 24.03.1994 (rep. n. 5092);

I summenzionati contratti, oggetto della presente procedura, afferiscono la costruzione di una scuola elementare sulla provinciale Molfetta-Bitonto (contratto 02.12.1988), l'area di pertinenza della detta scuola (contratto aggiuntivo del 17.12.1990) e nuove ulteriori opere previste dalla seconda perizia suppletiva e di variante (contratto del 24.03.1994);

La problematica de qua, già insorta dal 2002 vedeva la riserva della odierna attrice formulata all'atto della sottoscrizione del collaudo delle summenzionate opere con le seguenti articolazioni.

“- errata quantificazione del compenso revisionale inerente l'8° S.A.L., mancato computo del compenso revisionale inerente al 9° S.A.L. e mancato pagamento del residuo 15% di revisione prezzi ... - ritardata emissione dei titoli di spesa inerenti ai pagamenti in conto relativi ai nove S.A.L., ... - ritardata emissione dei certificati di pagamento in conto inerenti agli acconti revisionali relativi ai primi otto S.A.L., mancata emissione del certificato di pagamento inerente all'acconto revisionale relativo al 9° S.A.L., ...- errato conteggio della rata di saldo S.A.L. ...- ritardata emissione dei titoli di pagamento inerenti alla rata di saldo S.A.L., ...- ritardata emissione dei titoli di pagamento inerenti alla rata di saldo relativa alla revisione prezzi, ... ”;

la citazione de qua è per l'udienza del **05 dicembre 2005**, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., per ivi sentire, nel merito, accertare e dichiarare che la F.lli lombardi s.a.s. & C. Prefabbricati in Amministrazione straordinaria è creditrice nei confronti del Comune, in forza dei summenzionati contratti di appalto, della somma di € 153.057,15 comprensiva degli interessi moratori maturati dal 31 maggio 2005 per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il medesimo Ente al pagamento della indicata somma in suo favore, oltre ulteriori interessi - anche moratori – calcolati dal 31 maggio 2005 fino al soddisfo, rivalutazione monetaria, IVA come per legge;

Ritenuto, essendo le ragioni dedotte da controparte prive di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, necessario costituirsi nel giudizio instaurato dalla F.lli Lombardi & C. – Prefabbricati S.p.A. in Amministrazione straordinaria, come legalmente rappresentata, dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, per la difesa delle ragioni tutte del Comune stesso;

Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Vincenzo Pagano da Molfetta che ha già difeso questa P.A. in precedente contenzioso con la odierna ditta attrice;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire all'Avv. Vincenzo Pagano, con studio in Molfetta, alla Via Amedeo n. 53, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, dalla F.lli Lombardi & C. – Prefabbricati S.p.A. in Amministrazione straordinaria, come legalmente rappresentata, meglio specificato in premessa.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze professionali in favore del professionista incaricato.
- 1) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 2) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 3) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 4) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
